

BOZZE DI STAMPA

28 settembre 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (854-
A)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.7

MANCA, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA,
IRTO, MISIANI, MIRABELLI, NICITA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

*(Proroga dei termini per la presentazione delle
domande al Fondo di garanzia prima casa)*

1. All'articolo 4-*sexies* del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

1.1

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio, che, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, finalizzati a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati su rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale e i rappresentanti dei consumatori.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

1.350

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è istituito un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra Governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio finalizzati, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati sulle rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità, le eventuali penalità a carico delle compagnie aeree in caso di mancato rispetto degli accordi, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti dei consumatori.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1.351

NICITA, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole da: « ovvero » fino a: « o un abuso di posizione dominante, da cui derivino un incremento del livello dei prezzi fissati praticato sulle rotte di collegamento nazionali, con particolare riguardo ai periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità e con conseguente pregiudizio per i consumatori. »

b) sopprimere il comma 2

c) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettera a) e b), »

d) sopprimere il comma 4

1.352 (già 1.1000/3)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « può tener conto » con le seguenti: « tiene conto »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « con le isole; » aggiungere, in fine, le seguenti: « e con i territori geograficamente svantaggiati »;

3) alla lettera b), dopo la parola: « durante » aggiungere le seguenti: « ovvero verso »;

1.353 (già 1.1000/4)

Sabrina LICHERI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « può tener conto » con le seguenti: « tiene conto »

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento, praticata nell'anno precedente.»

1.354 (già 1.1000/5)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «200» con la seguente: «50»

1.355

NICITA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».*

1.356

FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia effettuata direttamente dal passeggero".»

1.357

FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione sia effettuata dal passeggero avvalendosi di soggetti terzi".»

1.8

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi di cancellazione del volo, le compagnie aeree che operano su rotte nazionali e rotte di collegamento tra il territorio nazionale e il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le compagnie aeree assicurano l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, riconoscendo in ogni caso, oltre al diritto al rimborso ovvero alla riprotezione, il diritto alla compensazione pecuniaria».

1.9

NICITA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione*

del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 da stanziare a tal fine.»

1.10

NICITA

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»*

1.11

FINA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia avvenuta direttamente sul sito della compagnia".»

1.358

NICITA

Al comma 6, dopo le parole:« In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità» aggiungere le seguenti:« sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti»

1.359 (già 1.1000/10)

Sabrina LICHERI, DI GIROLAMO

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 14, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di co - marketing;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori."»

b) alla lettera b), sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «semestralmente».

1.360

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7- bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti e nativi nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale. Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli

svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

1.361 (già 1.1000/12)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Sopprimere il comma 10.

1.362

NICITA

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «otto unità» con le seguenti: «10 unità» e le parole: «due unità» con le seguenti: «quattro unità».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

ORDINI DEL GIORNO

G1.300

SIGISMONDI, POGLIESE, LIRIS, BUCALO, RUSSO, SALLEMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure concernenti il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

considerato che:

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano un deficit infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G1.301

Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che:

l'articolo 1 prevede un intervento legislativo al fine di evitare pratiche commerciali scorrette relative all'aumento prezzi praticati sui voli nazionali e, in particolare, il comma 1 dispone che sia vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte della compagnie aeree qualora essa venga applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità, ovvero in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, conducendo ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo;

l'aumento di prezzo previsto dal comma 1, lettera c), rischia di essere passibile di eventuali contrasti con la normativa europea in tema di concorrenza, nonché rischia di vedere una riduzione dell'offerta di rotte aeree, con conseguente aumento della tariffa media del volo;

valutato che:

la *ratio* dell'articolo 1 dovrebbe consistere nella riduzione delle tariffe per le rotte nazionali di collegamento con le isole e che un eventuale aumento della tariffa media a seguito di una riduzione delle tratte aeree avrebbe l'effetto di una non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 medesimo;

uno dei maggiori problemi legati al collegamento con le isole, oltre il rincaro delle tariffe, consiste nell'assenza di collegamenti adeguati e costanti tali per cui, al di fuori dei picchi stagionali, vi è una assenza di collegamenti costanti ed adeguati,

impegna il Governo a:

prevedere l'istituzione di un tavolo, anche permanente, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

NICITA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni

ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197.»

2.0.1

Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina della continuità territoriale per la Sardegna)

1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Tra i soggetti di cui al comma 3, lettera b), hanno diritto a una tariffa agevolata i residenti in Sardegna e i nati nella medesima regione, nonché il coniuge e i figli dei nati nella stessa, i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del trentesimo anno di età, i giovani dai 2 ai 25 anni e gli anziani sopra i settanta anni di età."»

2.0.2

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura

del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»

2.0.3

IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia e della Regione Calabria, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra Villa S. Giovanni e la città di Messina, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»

2.0.4

NICITA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è

stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

2.0.5

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022." »

Art. 3

3.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3.

(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)

1. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 in esito della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in aggiunta a quanto previsto al punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono rilasciare e conseguentemente decidere di attivare, in via sperimentale titoli autorizzatori aggiuntivi per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. I titoli autorizzatori di cui al primo periodo, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di altri dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio ulteriormente emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. I predetti titoli autorizzatori possono essere rilasciati, nella misura di una singola unità pro capite, esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vengono eventualmente attivati dai comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, nel numero ritenuto congruo rispetto alle esigenze dell'utenza, con specifica turnazione paritaria tra tutti gli aventi diritto, i quali possono valorizzarle mediante:

a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;

b) la gestione in proprio, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992. Il complesso dei titoli autorizzatori temporanei rilasciati ai sensi del punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248 e integrato di quanto previsto al presente comma non può essere superiore al 10% delle licenze ordinarie in esercizio.

2. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8), 3) e 4) c) del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 al fine di far fronte al consistente incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, in esito della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui al l'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.

3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:

a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;

b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-*bis*. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente.

9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'art 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie, di norma, aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

5-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio realizzato con la seconda guida, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma *5-bis*, almeno il giorno precedente all'avvio del richiamato servizio.

5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.";

b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "apposita commissione regionale" sono inserite le seguenti: ", con cadenza, di norma, mensile,";

10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 la lettera a) e' soppressa.»

3.2

PAITA, FREGOLENT

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo *10-bis*, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rilasciano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi. Le licenze di cui al primo pe-

riodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate tramite concorso per esigenze di potenziamento strutturale del servizio».

3.3 (testo corretto)

NICITA, MARTELLA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: «Nelle more della ricognizione» *fino a:* «10 febbraio 2019, n. 12,» *con le seguenti:* «Al fine di far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma a fronte degli incrementi straordinari della domanda legata a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, la ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.»

b) sostituire le parole da: «i comuni» *fino a:* «dalla medesima legge n. 21 del 1992» *con le seguenti:* «All'esito della ricognizione, i comuni, possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»

3.4

LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «possono rilasciare» con le seguenti: « entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, rilasciano»;

2) sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La licenza supplementare di cui al primo periodo è rilasciata a titolo gratuito ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 della medesima legge, come modificato dal successivo comma 9. La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante inserimento in una piattaforma informatica aperta al pubblico istituita e gestita dall'Autorità per i Trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente data certa. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di validità e gode degli stessi diritti ed obblighi degli attuali licenziatari. I cessionari sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui venga documentato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 come modificato dal successivo comma 9.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di 24 mesi perdono validità e il Comune emittente le rimette ponendole in vendita per ulteriori 24 mesi attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2 sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge e in possesso dei requisiti prescritti. Il ricavato della cessione è di pertinenza del Comune.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge.»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «vincitori del concorso di cui al comma 3» con le seguenti: «che acquistano le licenze supplementari di cui al comma 1, inclusi coloro che lo abbiano fatto attraverso la procedura di cui al comma 2»;

e) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Alle licenze di cui al presente articolo si applica la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»;

f) al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "presso la sede o la rimessa" sono abrogate;

2) il comma 2 è abrogato.

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-bis Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea ed un sistema improntato a principi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori e del maggior efficientamento del trasporto locale. A tal fine la regione ed i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici che curino la raccolta e pubblicazione degli indicatori e *standard* di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) punto 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della disciplina regolamentare emanata in sua applicazione. Gli uffici di cui al periodo precedente si coordinano con i comitati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti.";

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda ed offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dalla presente legge ed a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nella indicazioni delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili nonché tramite la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.

6-ter. L'Autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni e sui comuni e città metropolitane affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza".

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) aver compiuto i 25 anni di età e possedere idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno 5 anni;

b) avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta

il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni licenzianti possono stabilire ulteriori requisiti delle autovetture miranti alla riduzione dell'inquinamento;

c) avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore ad anni 2, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli e/o mezzi di trasporto con uso di sostanze alcoliche o psicotrope;

e) non aver subito quale sanzione accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;

g) nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 codice penale.".

d) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "sono riferite ad un singolo veicolo o natante" sono sostituite dalle seguenti: "sono riferite al singolo soggetto che ottenga la licenza";

2) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "di cui al comma 1".»

e) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati a fronte del pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:

a) le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;

b) le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:

1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;

2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22:00;

3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;

4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;

5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali e/o case di cura;

6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;

c) gli sconti riconosciuti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera b) ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera a);

d) devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;

e) è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;

f) in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica la stessa inizia ad esser determinata solo dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero raggiunga il punto di prelievo concordato;

g) gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno e/o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva»

2) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Il pagamento del servizio deve esser sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, incluse le carte prepagate. In caso di inadempienza la sanzione è quella prevista dalle disposizioni vigenti e in caso di ripetute violazioni può esser disposta la sospensione della licenza fino ad un massimo di tre giorni per ciascuna violazione segnalata.

4-*ter*. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei gestori di tale servizio di gestire le chiamate e/o le prenotazioni in favore di soggetti che operino mediante il servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta."

g) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requisiti introdotti con il presente articolo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

9-ter. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-ter dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, come introdotto dalla presente disposizione, di vedersi assegnare corse o prenotazioni.".».

3.5

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: «licenze aggiuntive», aggiungere le seguenti «, non cedibili a terzi,»

3.350

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche»;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «L'ulteriore licenza può essere rilasciata,» aggiungere le seguenti: «previa procedura selettiva,»;

b) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo,

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»;

c) al comma 9, lettera a), capoverso "5-*quater*" aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio».

3.18

NICITA, MARTELLA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « in deroga alla» *con le seguenti:* « nel rispetto della procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge »;

b) *dopo le parole:* « a incrementare» *aggiungere le seguenti:* « previo adeguamento del regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea»

c) *sostituire le parole:* « in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate» *con le seguenti:* « secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto alla mobilità degli utenti.»

3.19

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate,»

3.21

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» *inserire le seguenti:* «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici.»

3.22

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici.».

3.24

NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.».

3.28

DI GIROLAMO

Al comma 3, sopprimere le parole «Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto».

3.29

DI GIROLAMO

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

3.30

DI GIROLAMO, NATURALE

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo,

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

3.31

DI GIROLAMO

*Al comma 4, sostituire le parole: «ai fini dell'acquisto dei veicoli» con le seguenti: «ai fini dell'acquisto in proprietà, concessione in *leasing* o noleggio a lungo termine»*

3.32

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici,».

3.33

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂» inserire «, con priorità per i veicoli elettrici,».

3.35

DI GIROLAMO

*Al comma 5, sostituire le parole: «per l'acquisto di veicoli» con le seguenti: «per l'acquisto in proprietà, concessione in *leasing* o noleggio a lungo termine».*

3.36

DI GIROLAMO

Al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: «sostituiscono» con la seguente: «rottamano».

3.38

FREGOLENT

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree urbane,» inserire le seguenti: «distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli,».

3.39

BASSO

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente.»

3.40

DI GIROLAMO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante, agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL, è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. I medici del lavoro e i medici del servizio sanitario nazionale devono indicare le patologie e le cause di decesso al Registro elettronico. Entro sei mesi dall'entrata in vi-

gore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute adotta con decreto la istituzione e la regolazione del Registro di cui al presente comma.».

3.41

FREGOLENT

Al comma 9, lettera a), capoverso «5-bis)» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità i Comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi, di sostituiti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive, a carattere stagionale, diverse da quelle svolte dai titolari»;

b) sopprimere il terzo periodo.

3.42

NICITA, MARTELLA

Al comma 9, dopo le parole: «degli utenti alla mobilità,» aggiungere le seguenti: «i comuni, previo adeguamento del proprio regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, possono consentire» e sostituire le parole da: «è sempre consentito avvalersi» con le seguenti: « di avvalersi, con le modalità e nel numero definiti nel medesimo regolamento»

3.47

DI GIROLAMO

Al comma 9, lettera b) sostituire la parola: «almeno» con la seguente: «anche».

3.49

DI GIROLAMO, NATURALE

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 10, comma 5-*quater*, dopo le parole: "nei turni dichiarati" sono aggiunte le seguenti: "anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l'effettiva offerta sul territorio".».

3.50

FRANCESCHELLI, NICITA

Sopprimere il comma 10.

3.53

FREGOLENT

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dai comuni ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

ORDINE DEL GIORNO

G3.350

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854-A);

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni inerenti misure per fronteggiare le carenze del sistema di trasporto taxi su gomma (art. 3);

è evidente che il settore, negli ultimi tempi, abbia registrato deficit temporanei di offerta specialmente nelle grandi città metropolitane in virtù dell'incremento dell'afflusso turistico, fenomeno certamente stagionale, e che in ogni città metropolitana interessa un periodo che, nell'arco dell'anno, non supera i sei mesi;

nel provvedimento in esame si prevede la possibilità di concedere licenze temporanee fino a dodici mesi - prorogabili per altri dodici, quindi non tenendo conto della stagionalità- con l'attribuzione solo a chi sia già titolare di licenza (art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) che, a sua volta, può affidarla a terzi non meglio identificati, pur essendo, in ogni caso, il tassista un lavoratore autonomo che gestisce un servizio pubblico del Comune;

le previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3, in tema di licenze strutturali, evidentemente sono dettate dalla necessità di incrementare, con procedimento straordinario, tali licenze a seguito dei ritardi nella ricognizione della situazione del settore, nel bandire i concorsi e portarli a termine; nella fase transitoria, dunque, si possono rilasciare licenze temporanee (senza alcun limite percentuale rispetto agli organici della flotta) e bandire concorsi straordinari per un numero di titoli fino al 20% degli organici esistenti;

nell'articolo 3 non si fa alcun riferimento al Dpcm di regolazione delle piattaforme tecnologiche delle multinazionali di grandi gruppi economici, né al decreto sul foglio di servizio relativo agli NCC, strumenti essenziali per combattere l'abusivismo e l'uso distorto dei titoli autorizzativi del tpl non di linea;

peraltro, con la definizione del R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) si sbloccherebbero i concorsi per le autorizzazioni degli NCC;

ad avviso dei firmatari, il provvedimento in esame, quanto alla materia taxi, rischia in tal modo di creare una flotta di sfruttati, come anche evidente al comma 10 dell'articolo 3, nel quale vengono soppresse, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le lettere a) e c), che già permetteva di erogare, da parte dei comuni, autorizzazioni temporanee cd. "acefale", in quanto rimanevano nella disponibilità del Comune che le affidava- previo esame con la categoria in riferimento al numero delle medesime- ai soggetti di cui all'articolo 7 della Legge 21/92, con preferenza (non esclusività) alle cooperative ed ai consorzi dei tassisti che organizzavano il servizio e fornivano i mezzi e gli operatori professionali;

quanto alle modalità esecutive per concretizzare la seconda guida (comma 9 dell'articolo 3), il provvedimento propone che sulla stessa vettura di una licenza strutturale possano operare diversi soggetti che non hanno titoli autorizzativi personali; anche rispetto a tale ambito, non compare alcun

riferimento al Dpcm di regolazione delle piattaforme tecnologiche, alcuna limitazione temporale o numerica, ovvero alcuna necessaria condizione per attivarla: ogni titolare di licenza può, infatti, attivare la seconda guida con il solo obbligo di comunicarlo al Comune, e con il diritto ad un secondo turno di servizio di lavoro;

tale previsione non può non rappresentare una deregolamentazione vera e propria che rischia di far saltare ogni tipo di programmazione dell'ente territoriale; si rende necessaria una regolamentazione adeguata sul punto, con il coinvolgimento delle Amministrazioni e dei Rappresentanti dei tassisti nelle varie città metropolitane, alla luce delle particolari situazioni dei territori (flussi di lavoro, durata delle turnazioni, etc);

alla luce di tali osservazioni,

impegna il Governo:

ad intervenire, a livello normativo, con sollecitudine sui punti illustrati in premessa, in particolare ma puntando a misure strutturali realmente efficaci per il rafforzamento del servizio taxi.

EMENDAMENTI

3.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per l'ampliamento dei contributi straordinari per il caro bollette)

1.All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

3.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

Art. 4

4.1

NICITA, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «7 agosto 2023» con le seguenti: «al 30 agosto 2023»;*

b) *dopo le parole: «Regione Sardegna» aggiungere le seguenti: «nonché a causa degli eventi atmosferici estremi che hanno colpito la Liguria e la Lombardia nel mese di Agosto»;*

c) *sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;*

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

4.3

LOMBARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «della Regione Siciliana e della Regione Sardegna» con la seguente: «nazionale».

4.4

LOMBARDO

Al comma 1, dopo le parole: «territorio della Regione Siciliana» inserire le seguenti: «, della Regione Calabria, della Regione Puglia».

4.0.3

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,

n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei comma da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai comma da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo».

4.0.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli

effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

4.0.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 5 agosto 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, quali costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

4.0.9

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure a tutela dei viaggiatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione" sono sostituite dalle seguenti "ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione".

2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.».

4.0.350

MIRABELLI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, MISIANI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro Per l'anno 2023.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.0.351

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

4.0.352

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, NICITA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. Per gli anni 2023 e 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica nei casi in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.

4.0.353

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 110 milioni di euro per l'anno 2023.

4.0.354

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5

5.1

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA, MISIANI, FINA, IRTO

Al comma 1, premettere i seguenti: « 01. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 400 milioni per l'anno 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori.

01-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) quanto a quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro 30 settembre 2024 presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il raffor-

zamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 agosto 2024 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica e sono indicati i provvedimenti mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera.»

Art. 7

7.350

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2-bis

ORDINE DEL GIORNO

G7.300

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti

a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premessi che,

il decreto in esame prevede disposizioni in materia di microelettronica e tecnologie critiche;

considerato che,

i dispositivi a semiconduttore sono fondamentali per il funzionamento di numerose tecnologie e influenzano la vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Le vendite di semiconduttori sono in crescita, con una proiezione di superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;

gli Stati Uniti hanno perso la *leadership* nella produzione di semiconduttori, mentre Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone ne sono diventati i principali produttori. L'Unione europea detiene solo il 10 per cento di questo mercato, principalmente a causa della mancanza di grandi aziende produttrici in Europa;

dal 2021 si è verificata una grave carenza globale di semiconduttori, causando problemi nell'approvvigionamento di prodotti come *computer*, telefoni, dispositivi medici e veicoli e portando a tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti;

gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle predette tensioni strategiche, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di *chip*, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il CHIPS and Science act, approvato definitivamente il 9 agosto 2022;

in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'Alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera e l'8 febbraio 2022 lo European Chips Act;

nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri istituzionali, con le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;

l'amministratore delegato di Intel, in occasione degli incontri con il Governo italiano, ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della colloca-

zione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;

il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia, nel Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza, di un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;

nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;

tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;

lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;

il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;

lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;

da recenti notizie di stampa si apprende che a partire dal 2027, la Germania diventerà il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;

a fronte di tali importanti accadimenti non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale europea, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,

su tali vicende, al Senato, sono stati depositati atti di sindacato ispettivo e una mozione (mozione 1/00055), a cui finora non sono state date risposte e su cui il Governo non ha assunto alcun impegno,

ritenuto che,

le misure contenute nel presente decreto-legge, alla luce di quanto descritto, appaiono del tutto insufficienti se confrontate con le strategie strutturate come quelle adottate da Germania, Stati Uniti, Francia, Israele, Polonia e Corea del Sud,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a rafforzare le semplificazioni burocratiche e le misure di incentivazione per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;

2) a tentare di ravvivare il dialogo con il Gruppo Intel, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;

3) ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;

4) a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma anche da un fondo comune europeo.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.2

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 227, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentoquaranta giorni";

b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

c) al comma 235, le parole: "aumentato del 500 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aumentato del 700 per cento".»

8.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».»

ORDINE DEL GIORNO

G8.300

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame concerne la predisposizione di misure a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

una situazione di particolare delicatezza occupazionale stanno vivendo i 312 lavoratori già occupati nell'area "ex Whirlpool" della zona Napoli Nord;

come noto, dopo essersi aggiudicato l'avviso pubblico, lo scorso 25 luglio, il gruppo Teatek ha costituito la società progetto Italian Green Factory Spa per la realizzazione dell'investimento, attività di impresa e del piano industriale per l'ex sito Whirlpool;

alla luce delle condizioni poste nel suddetto avviso pubblico, è previsto il rilevamento e quindi l'assunzione dei 312 lavoratori facenti parte del bacino dei licenziati ex Whirlpool con obbligo ed impegno specifico alla loro ricollocazione agli stessi patti e condizioni sia economiche che normative in godimento alla data di intervenuta risoluzione alle dipendenze della stessa Whirlpool;

medesimo obbligo di riqualificazione e trasformazione riguarda anche le aree su cui incidono gli impianti ex Whirlpool, tenuto conto della nuova vocazione industriale che sarà riferibile allo sviluppo di impianti finalizzati al mondo delle energie rinnovabili;

i lavoratori in questione attualmente usufruiscono dell'indennità di sostegno al reddito (Naspi), il cui termine è fissato per il prossimo 31 ottobre;

è di tutta evidenza la necessità di individuare le soluzioni più opportune che assicurino la continuità reddituale per detti lavoratori, accompagnandoli durante tutto il percorso di riqualificazione professionale e in vista del progressivo reinserimento lavorativo, non appena saranno stati realizzati i dovuti interventi sulle aree e sugli impianti;

nella auspicata ipotesi dell'immediata assunzione dei lavoratori in questione, andrebbe resa disponibile la possibilità di ricorrere alla CIGS per i lavoratori in questione,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione di sostegno del rilancio produttivo dell'area "ex Whirlpool" della zona Napoli Nord, assicurando ogni misura utile ad assicurare la continuità occupazionale e reddituale dei 312 lavoratori già occupati in detti impianti, anche prevedendo specifiche misure normative volte ad autorizzare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria durante tutta la fase di riqualificazione delle aree e degli impianti e i percorsi di riqualificazione professionale.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.1

DI GIROLAMO, NAVE, BEVILACQUA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

9.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

c-ter. Il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare a enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per le attività di formazione, studio, ricerca scientifica, sviluppo di metodi e di nuovi approcci metodologici (NAM) che escludono gli esseri animali per le sperimentazioni scientifiche".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

Art. 10

10.1

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1 sostituire le parole: «1° agosto 2023» con le seguenti: «1° luglio 2023».

10.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, BASSO, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "2,9 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "15 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024";*

b) sostituire le parole: "che provvedono alla cattura ed allo smaltimento" con le seguenti: "colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura";

c) sostituire le parole da. "dell'autorizzazione di spesa" fino alla fine del comma con le seguenti: "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.3

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «2,9 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;

b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Si applicano altresì le misure di sostegno di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la cui autorizzazione di spesa è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.4

MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «2,9 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.5

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura

e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

2) *sostituire le parole* «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente*: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».

10.6

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole* «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» *con le seguenti*: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

2) *sostituire le parole* «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente*: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».

10.7

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» *con le seguenti*: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

b) *sostituire le parole* «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali».

10.8

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» *con le seguenti*: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;

b) *sostituire le parole* «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».

10.9

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo le parole: «imprese di acquacoltura» *inserire le seguenti*: «, con particolare riferimento ai consorzi ed alle imprese di mitilicoltura,».

10.10

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed allo smaltimento».

10.11

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1 sostituire le parole: «ed allo smaltimento» *con le seguenti*: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».

10.12

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente, pari a 500.000 euro, è destinata al sostegno dei consorzi e delle imprese di miticoltura.»

10.13

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.»

10.15

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto, nonché i criteri, le modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni correlati alla diffusione del granchio blu.»

10.17

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»

10.18

FRANCESCHELLI, MARTELLA, BASSO, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

10.350

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

*«2-ter. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

10.351

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

"2-bis.1 Gli stanziamenti economici, di cui al comma 1, sono corrisposti nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione definiti dalla politica comune della pesca (PCP), ai sensi dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1139/2021, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca per monitorare il rispetto dei criteri e delle priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.".

10.352 (già 10.20)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è disposta nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione stabiliti dalla politica comune della pesca (PCP) ed è elargita, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca che rispettino i criteri e le priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAM-PA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.».

10.0.350 (già 10.0.1)

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

10.0.351 (già 10.0.3)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1 marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.».

10.0.352 (già 10.0.2)

NATURALE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Misure di prevenzione)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 10-bis

10-bis.0.350

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.1 (Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi."

Art. 11

11.350

FRANCESCHELLI, BASSO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: «50 milioni»,

b) dopo il comma 3-*quater* aggiungere il seguente: «3-*quinqüies*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

11.351 (già 11.10)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

11.352 (già 11.11)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

*Dopo il comma 3-*quater*, aggiungere il seguente: «3-*quinqüies*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata altresì la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

11.0.350 (già 11.0.2)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Fondo per la ricerca sulla peronospora)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.351 (già 11.0.4)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di vino prodotto e per ciascun chilo di uva da tavola raccolto. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre

2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.352 (già 11.0.8)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del

Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

11.0.353 (già 11.0.3)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di peronospora)

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.354 (già 11.0.1)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura)

1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

11.0.355 (già 11.0.13)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di

eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.356 (già 11.0.9)

TURCO, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte

salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.357 (già 11.0.5)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)

1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.358 (già 11.0.6)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11.1

(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viticolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 11-ter

11-ter.350

NATURALE, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

11-ter.0.350

BASSO, FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 11-ter inserire il seguente:

«Art. 11-quater

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12

12.1

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile.» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*
 - b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;*
 - c) *al terzo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;*
-

12.2

PATUANELLI, TURCO, PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non ulteriormente prorogabile»;*
 - b) *sopprimere il comma 2;*
 - c) *al comma 3, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti «7,7 milioni»*
 - d) *sopprimere il comma 4.*
-

12.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:

«, non ulteriormente prorogabile».

12.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

12.5

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 2.

12.6

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «del primo diritto utile» con le seguenti: «dei diritti utili»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;

12.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero, della pensione anticipata», fino alla fine del periodo.

12.8

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;*

b) *sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti: «7,7 milioni».*

12.9

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole: «pari al 60 per cento», con le seguenti: «pari all'80 per cento».

Conseguentemente:

1) *al comma 3, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «5,8 milioni», con le seguenti: «8 milioni»;*

2) *al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «8,3 milioni», con le seguenti: «12 milioni».*

12.10

PIRRO, PATUANELLI, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.»

12.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

12.13

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere il comma 4.

12.350 (già 12.14)

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «6.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro»;

b) sostituire ovunque ricorrano le parole: «di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2027»;

c) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.16

PIRRO, Sabrina LICHERI, NAVE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la Italia Trasporto Aereo S.p.A è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, attingendo, in via prioritaria, per le nuove assunzioni dal bacino di lavoratori in cassa integrazione salariale.».

12.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Italia Trasporto Aereo S.p.A. è tenuta ad assumere prioritariamente dal bacino dei dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., collocati in trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori in possesso delle professionalità analoghe a quelle necessarie al proprio organico.».

ORDINE DEL GIORNO

G12.350

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);

premessi che:

il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti, quali quelle contenute all'articolo 12;

a parere dei firmatari, non può non apparire grave che i lavoratori reintegrati giudizialmente, anche dopo diversi anni trascorsi dal licenziamento illegittimo subito, se hanno fruito per un periodo di tempo di ammortizzatori sociali a seguito del licenziamento, vengano raggiunti dalla richiesta dell'Inps di restituzione di quanto versato dall'Istituto previdenziale stesso;

tale situazione sta determinando gravi disagi a moltissimi lavoratori che, il più delle volte, hanno atteso per anni, anche dopo la fine dell'erogazione degli ammortizzatori sociali, l'emanazione di una sentenza che cancellasse l'illegittimo licenziamento subito ed imponesse la loro reintegrazione al lavoro ma che, nella quasi totalità dei casi, ha imposto al datore di lavoro - a titolo di sanzione per l'illegittima espulsione dal servizio comminata al dipendente - l'erogazione dei contributi previdenziali maturati dal giorno del licenziamento stesso, e di un indennizzo equivalente a sole dodici mensilità di retribuzione;

la Riforma Fornero ha, infatti, modificato le previsioni dell'articolo 18 della L.300/70, - anche modificate successivamente dal cd. "Job Act"-

cancellando la previsione che un datore di lavoro potesse essere sanzionato, oltre che con l'obbligo della reintegrazione al lavoro del dipendente e con il versamento dei contributi previdenziali, anche con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della sentenza in questione;

a fronte delle modifiche intervenute con la cd. "Riforma Fornero", la sentenza di reintegrazione di un lavoratore non determina il ripristino delle retribuzioni, ma solo un indennizzo;

ad oggi sono molti i lavoratori che, ricevendo lettere dell'Inps di richiesta di restituzione degli importi ricevuti a titolo di mobilità e/o altre prestazioni di ammortizzazione sociale dopo il licenziamento, hanno impugnato tali comunicazioni, chiedendo invano un pronunciamento del Giudice in ordine alla inaccettabilità di tale richiesta;

al momento non c'è ancora una giurisprudenza univoca nel merito, anche se le pronunce dei Tribunali del Lavoro e delle Corti di Appello si stanno purtroppo consolidando- stante la normativa vigente- contro i ricorsi dei lavoratori avverso le richieste dell'Inps;

non può non segnalarsi il contrasto con l'articolo 3 Cost. per l'evidente differenziazione di trattamento tra i lavoratori trovatisi nel medesimo stato di disoccupazione involontaria. I lavoratori reintegrati entro i dodici mesi dal licenziamento non subirebbero alcuna perdita di copertura reddituale, a fronte dell'indennizzo (e magari potrebbero godere anche di una indennità risarcitoria superiore ai mesi di mancata occupazione); i lavoratori reintegrati a distanza di anni dal licenziamento, invece, non solo percepirebbero un indennizzo ragguagliato nella misura massima a dodici mensilità, ma sarebbero addirittura tenuti a restituire la già percepita indennità di mobilità o naspi;

anche l'articolo 24 Cost. sarebbe violato, in quanto è del tutto evidente che il rischio di dover restituire, a distanza di anni, decine di migliaia di euro, percepita a titolo di indennità di mobilità o naspi, a fronte di una reintegra che ripristini, effettivamente, il rapporto di lavoro a distanza di anni, si tradurrebbe in un decisivo deterrente all'azione giudiziaria, comportando essa un potenziale costo non sostenibile da alcun lavoratore;

infine, sarebbero violati anche gli artt. 11 e 117 della Costituzione poiché la normativa italiana introdotta dalla Riforma Fornero confliggerebbe con quella europea, in particolare quanto:

1) al mancato rispetto del Codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964- Parte IV- Indennità di disoccupazione - nel quale si sostiene l'obbligatorietà del sostegno durante la disoccupazione involontaria;

2) all'aggiramento delle previsioni della Carta sociale europea (riveduta - del 3.5.1996), in base alla quale tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale e tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento;

3) alla mancata applicazione delle previsioni del Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in specifico degli articoli da 61 e 65 che dispongono l'obbligatorietà di misure a copertura della disoccupazione involontaria;

impegna il Governo:

ad intervenire al più presto per sanare la situazione illustrata in premessa, in tal modo evitando che i lavoratori reintegrati nel posto di lavoro debbano restituire quanto percepito come ammortizzatore sociale a seguito del licenziamento illegittimo.

EMENDAMENTI

Art. 12-bis

12-bis.350

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo

Art. 12-ter

12-ter.350

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo

Art. 12-quater

12-quater.0.350

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12- quater.1

1.Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria."

12-quater.0.351

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

12-quater.0.352

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) i lavoratori del settore siderurgico a ciclo continuo.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

12-quater.0.353

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12- quater.1 (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012)

"1. L'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012 si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del

rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi."

12-quater.0.354

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.12 quater.1:

1. La disposizione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche

in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità-

4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - piano di gestione n. 1 del capitolo 2215

12-quater.0.355

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-quinquies

(Politiche attive di sostegno all'occupazione)

1. Al fine di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 13

13.1

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Sopprimere l'articolo.

13.3

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

13.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole «sul territorio italiano», aggiungere le seguenti:

«che non pregiudichino la conservazione e la tutela degli habitat e degli specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" e che non interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale e ».

13.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore all'importo di un miliardo di euro» inserire le seguenti: «, erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non de-

termini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio.»

13.8

BASSO, FINA, IRTO, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: « un miliardo di euro» aggiungere le seguenti: « ovvero 200 milioni di euro per opere portuali strategiche.»

13.11

SIRONI

Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

13.12

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

13.14

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la deroga non può riguardare la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.»

13.17

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 6 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio» *con le seguenti:* «ad eccezione di quelle in materia ambientale, igienico-sanitaria o antincendio»;

b) sopprimere le seguenti parole: «e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale».

13.18

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai grandi programmi d'investimento esteri nel settore della siderurgia.»

13.19

TURCO, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano ai programmi d'investimento esteri nei settori dell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto.»

ORDINE DEL GIORNO

G13.300

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge (AS 854) di conversione del decreto legge n. 104/2023 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici",

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano;

per "grandi programmi d'investimento esteri" si intendono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 citato, programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro;

il Gruppo Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (nel seguito, Danieli) avrebbe manifestato interesse a realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, con riferimento al quale sono stati individuati alcuni siti sul territorio nazionale ed è in essere un'attività di approfondimento in ordine alla sua attuabilità;

lo stabilimento siderurgico verrebbe localizzato nei terreni di Punta sud nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacenti la laguna di Marano e Grado individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" rispettivamente quale zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) all'interno della rete europea Natura 2000;

l'ambito lagunare riveste inoltre una particolare valenza ambientale, risultando sottoposto a molteplici vincoli e supporta la presenza di considerevoli attività nei settori commerciali e produttivi, della nautica da diporto turistico-ricreativa nonché nel settore della pesca e della molluschicoltura;

con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento di Bilancio per gli anni 2022-2024) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno e più in particolare di un investimento industriale strategico di

valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta sud, cui si provvede con un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022,

impegna il Governo

a escludere dalla normativa in oggetto i programmi di investimento che pregiudichino la conservazione e la tutela degli *habitat* e delle specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" o che interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale.

EMENDAMENTI

Art. 13-bis

13-bis.350

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo

13-bis.351

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico" aggiungere le seguenti: "e della salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagini societarie".

13-bis.352

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" aggiungere le seguenti: " previa relazione illustrativa alle Camere in merito

alle strategie, all'analisi d'impatto economico, industriale e occupazionale e agli assetti di *governance* societaria delle specifiche operazioni, alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione della partecipazione, alla necessità e urgenza dell'operazione rispetto alle finalità di interesse generale da conseguire, al collegamento dell'operazione con gli attivi di rilevanza strategica e l'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2015, n. 21 , e previo il rilascio del parere da parte delle commissioni pertinenti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,".

13-bis.353

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "
Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il *backhaul* del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR. Inoltre, l'operazione deve prevedere espressamente la possibilità di confluenza di altre infrastrutture private in fibra ottica (VHCN) ovvero quelle per l'erogazione di servizi di connettività in 5G, su richiesta degli operatori interessati.".

13-bis.354

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "
Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il *backhaul* del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR".

13-bis.355

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscono contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle finanziate dai bandi PNRR."

13-bis.356

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove la separazione tra rete e servizi sia:

(a) qualificata come rimedio pro-concorrenziale rispetto alla prioritaria strategia di aggregazione in una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN) di tutte le infrastrutture a controllo pubblico, aperta alla confluenza di reti private di altri operatori, ivi incluse quelle finanziate dal PNRR;

(b) corredata da un piano di salvaguardia occupazionale e delle competenze coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa".

ORDINE DEL GIORNO

G13-bis.350

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);

premesso che:

con un emendamento governativo è stato aggiunto all'articolato del provvedimento in esame l'articolo 13-*bis* che raccoglie il contenuto dell'intero decreto legge 31 agosto 2023, n. 118 intitolato "Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico", attraverso il quale si acconsente di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;

nel dettaglio, si tratta quindi di acconsentire all'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e a tal fine viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023;

si tratta con tutta evidenza delle risorse necessarie per acquistare azioni della compagnia TIM S.p.a e per consentire l'ingresso del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella compagine societaria e partecipare quindi tramite il Mef alla cordata guidata da KKR che entro il 30 settembre dovrebbe presentare a Tim l'offerta per la rete;

al Mef in conseguenza dell'operazione suddetta, andrebbe fino al 20% della società della rete fissa NetCo, per un impegno economico massimo di 2,2 miliardi di euro, al fondo Usa Kkr andrebbe invece il 65% della società; oltre alla quota del 20% che sarebbe in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, un altro 15% potrebbe essere suddiviso tra F2i, gestore italiano di fondi infrastrutturali, e Cassa depositi e prestiti: al primo andrebbe il 10% mentre Cdp avrebbe un ulteriore 5%; Cdp, partecipata dal Tesoro all'83%, possiede già, oltre al 10% di Tim il 60% del gestore infrastrutturale concorrente, Open Fiber;

la complessa operazione finanziaria condurrà ad un ridimensionamento di TIM Spa, con lo scorporo di rami di azienda che verrebbero acquisiti da altre società;

chiaramente, questa vicenda comporterà importanti conseguenze sul piano occupazionale e le questioni attinenti alle garanzie occupazionali per il personale attualmente in forza alla Società TIM avrà un peso rilevante nell'ambito delle trattative;

secondo numerose indiscrezioni di stampa, la società Vivendi punterebbe infatti ad acquisire un massimo di 8mila dipendenti in ServiceCo e a tal proposito gli analisti di Intermonte fanno notare che il paventato tetto degli 8mila dipendenti in ServiceCo comporterebbe un radicale riassetto occupazionale, posto che il piano di ristrutturazione di Tim prevede che sulla ServiceCo domestica restino circa 19mila dipendenti destinati a scendere a circa 17mila nel 2025-26, quindi più del doppio degli 8mila chiesti da Vivendi;

a rischio vi sarebbero quindi oltre 10mila posti di lavoro;

considerato che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che la direzione intrapresa dal Governo sarebbe quella di "assumere il controllo strategico della rete di telecomunicazioni e salvaguardare i posti di lavoro";

si impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa praticabile al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagnie societarie.

EMENDAMENTI

Art. 14

14.350

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

14.1

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA,
MANCA

Sopprimere l'articolo.

14.2

NAVE, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

14.4

DI GIROLAMO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.5

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA,
MANCA

Sopprimere i commi 1 e 2.

14.6

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La società di cui al comma 1 assicura, in tutte le fasi operative, il coinvolgimento degli enti locali dell'area metropolitana dello Stretto di Messina».

14.7

BASSO, MARTELLA, FINA, IRTO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA,
MANCA

Sopprimere i commi 3 e 4.

14.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Integrazione della Cabina di regia del Codice ap-
palti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)*

1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.».

Art. 15

15.0.3

FREGOLENT, GELMINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Disposizioni in materia di cano-
ni per le concessioni demaniali marittime)*

1. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso

che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».

Art. 16

16.1

BASSO, NICITA

Sopprimere l'articolo.

16.2

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

16.3

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, capoverso comma "3-bis", sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 17

17.3

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione pari a 200 milioni di euro";

b) le parole: "un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro".

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

17.4

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso

in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

17.5

BASSO, FINA, IRTO

Sopprimere il comma 2.

17.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

17.350

DI GIROLAMO

Sopprimere i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater

17.0.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 , n. 201)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, primo periodo:
 - le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse;
 - dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,";
 - dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica", sono inserite le seguenti: "da loro affidati";
- 2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- 3) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».

17.0.350

MISIANI, MARTELLA, BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, FINA, IRTO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro»;

b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 18

18.1

FREGOLENT

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle autorità di sistema portuale che operano in qualità di stazioni appaltanti».

18.350

DI GIROLAMO

Sopprimere i commi 2, 3, 3-bis e 3- quater

18.6

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. Entro il 31 gennaio 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività e gli interventi attuati in ogni semestre in applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.»

Art. 18-bis

18-bis.350

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

18-bis.0.350

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 18-bis. 1 (Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata".

Art. 19

19.2

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1 sostituire le parole da: «18 milioni» fino a: «per l'anno 2025» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»

Conseguentemente:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da parte dei comuni» aggiungere le seguenti: «per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché dei piccoli comuni delle aree interne e del Mezzogiorno»

b) al comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di

euro per l'anno 2025» *con le seguenti*: « 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»

19.350

DI GIROLAMO

Al comma 3, sopprimere le parole "Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2; al comma 4, sopprimere le parole " Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3."

19.351

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 9-bis

19.352

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 9-quinquies, aggiungere i seguenti:

"9-quinquies.1. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, anche in relazione alla prevenzione e alla sicurezza stradale."

"9-quinquies.2 Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies.1, si provvede, a decorrere dell'anno 2024, con la progressiva eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015."

Art. 19-bis

19-bis.350

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo

19-bis.0.350

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 19-bis inserire il seguente:

«Art. 19-ter.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».

Art. 20

20.1

NICITA

Sopprimere l'articolo.

20.2

DI GIROLAMO, NAVE

Sopprimere l'articolo.

20.3

BASSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « del settore autotrasporto merci» con le seguenti: « delle attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: « operanti nel settore dell'autotrasporto merci» con le seguenti: « che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse»;

c) alla rubrica, sostituire la parola: « autotrasporto» con le seguenti: « trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse».

20.5

LOMBARDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci» inserire le seguenti: «e del settore ferroviario del trasporto merci»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci» inserire le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci».

c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e trasporto ferroviario merci».

20.7

NICITA

Sopprimere il comma 2.

20.350

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2.

20.10

FREGOLENT

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009».

20.11

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 il comma secondo è soppresso; sostituire il quarto comma con il seguente:

"Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."

2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009".»

Art. 21

21.350

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, sostituire le parole:« 100 milioni» con le seguenti:« 200 milioni»

Conseguentemente:

- 1) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole:« con decreto annuale del Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti:« da emanare entro il 30 marzo di ciascun anno»;
 - b) sostituire le parole:« 100 milioni» con le seguenti:« 200 milioni»

2) al comma 5, sostituire le parole:« 20 euro» con le seguenti:« 40 euro»

21.351

NICITA, BASSO

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:« 5-ter.1. Al fine di consentire ai liberi consorzi comunali della Regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo una tantum di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura parziale del disavanzo di bilancio.

5-ter.2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 4-bis, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023 fino alla data di conclusione del PNRR.

5-ter.3. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-ter.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.14

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.16

FREGOLENT

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».

21.17

NICITA, BASSO

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 2 milioni di euro» con le seguenti: « 5 milioni di euro».

21.0.26

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".

Art. 21-bis

21-bis.0.350 (già em. 21.0.1)

CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis 01

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello

Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il mero e l'importo delle singole rate.

21-bis.0.351

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21- bis.1 (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1.All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023"."

Art. 21-ter

21-ter.0.350

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 21-ter inserire il seguente:

«Art. 21-quater.

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".»

21-ter.0.351

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo 21-ter, inserire il seguente:

«Art. 21-quater.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativo all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

Art. 22

22.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo periodo sopprimere le seguenti parole:* «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;

2) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».

22.9

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni».

22.10

FREGOLENT, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, GERMANÀ, MINASI, POTENTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da parte della Regione,» sopprimere le seguenti: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni» ed, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».

22.350

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la qualità delle acque dei laghi naturali e artificiali, gli enti locali possono provvedere allo sfalcio e rimozione delle alghe infestanti dall'interno del bacino idrico, durante tutto il periodo dell'anno ad eccezione del periodo di deposizione delle uova della fauna ittica e anfibia. Le attività di cui al presente comma sono considerate attività di manutenzione ordinaria del lago.»

Art. 23

23.350

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera 0c) aggiungere la seguente: "0d) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di ulteriori 10 milioni di euro per investimenti in conto capitale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «30 milioni» e aggiungere in fine le seguenti parole: «per 20 milioni, e quanto a 10 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

23.4

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) il comma 12 dell'articolo 7 è abrogato».

23.351 (già 23.11)

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b) numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»

23.7

FREGOLENT

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.» e, al secondo periodo, sostituire le parole «Le risorse di cui al primo periodo sono» con le seguenti «L'incremento delle risorse pari a 149,65 milioni di euro di cui al primo periodo è».

23.10

LOMBARDO, FREGOLENT

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100».

23.13

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», dopo le parole: «dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.», aggiungere il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziare dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10.».

23.352

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b.1):

«b.1) all'articolo 7, il comma 12 è soppresso;».

23.353

MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: "b-bis) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole "e degli organismi in house delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e delle società da questa controllate, nonché delle strutture delle amministrazioni delle regioni interessate,";

23.354

MANCA

Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «all'articolo 20-ter,» inserire le seguenti: «dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate." e al»

23.355

MANCA

Al comma 1, lettera b-ter), al numero 2), sostituire le parole da: "8-bis. Gli enti locali" fino alle parole: "d'intesa con le regioni interessate" con le seguenti: "8-bis. Le regioni interessate e gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato

lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai suddetti enti, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, nonché a dotarsi di personale comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori."

23.356 (già 23.1000/7)

CROATTI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo la lettera b- sexies), aggiungere la seguente:

«b-*sexies*- 1) al comma 2 e al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato nel rispetto del quadro economico degli interventi nonché dei relativi costi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo paria 1 milione di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 commi da 2 a 5 del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 203, n. 56".».

23.357

MANCA, BASSO, FRANCESCHELLI, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, LOSACCO, PARRINI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo la lettera b-septies) aggiungere la seguente: "b-octies) dopo l'articolo 21 è inserito l'articolo 21-*bis*:*

"Art. 21-*bis*.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso pro-

duttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto

di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

23.358

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera b-septies) aggiungere la seguente: «b-octies) all'articolo 20-novies, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli enti ter-

ritoriali proprietari delle infrastrutture stradali operano in qualità di soggetto attuatore e provvedono direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e) ; ove necessario, gli enti interessati, in ragione della effettiva capacità operativa, possono richiedere ad ANAS S.p.a. l'esecuzione degli interventi, e a tal fine ANAS S.p.a. può operare anche in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo."

23.359 (già 23.1000/12)

DI GIROLAMO, CROATTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «510.138.598 euro per l'anno 2023»;

2) è aggiunta in fine la seguente: «e-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b-ter) all'Allegato 1, Umbria, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

PG ASSISI Tutto il territorio comunale
PG BASTIA UMBRA Tutto il territorio comunale
PG NOCERA UMBRA Tutto il territorio comunale

23.360 (già 23.1000/11)

CROATTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "507.138.598 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "509.138.598 euro per l'anno 2023";

2) è aggiunta in fine la seguente: "e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

b-ter) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN BELLARIA- IGEA MARINA Tutto il territorio comunale

RN MONTEFIORE CONCA Tutto il territorio comunale

23.32

LOMBARDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi».

23.361

MARTELLA

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: « 1-sexies. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

23.362

MANCA, FRANCESCHELLI, BASSO, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, RANDO, ZAMPA

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:«1-sexies. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»

23.0.3

TREVISI, SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione è concessa temporaneamente in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.4

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.5

SIRONI, CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.6

CROATTI, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

23.0.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»

23.0.8

MANCA, FRANCESCHELLI, BASSO, CASINI, DELRIO, FINA, IRTO, RANDO, ZAMPA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)

1. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»

23.0.9

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati)

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022"».

23.0.10

DI GIROLAMO, NATURALE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»

23.0.11

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo"».

23.0.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23- bis.

(Controlli edilizia scolastica)

1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.».

Art. 24

24.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024".

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025." sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

3. Per le imprese che, alla data del 31 agosto 2023, abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

4. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

5. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta, ai sensi dell' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischio Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

7. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

8. Il comma 10-*quater*, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

9. All'articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell'11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE dell'Agenzia delle entrate."»

24.4

MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "*entro il 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024*".

2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".

3. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei casseti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un

valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.

4. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravii per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.

6. All'articolo 119, comma 10-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

7. Il comma 10-*quater* dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: "10-*quater*. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono

sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio."

8. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione *in bonis*, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell' 11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE."»

24.6

DI GIROLAMO, NAVE, Sabrina LICHERI, TREVISI, NATURALE, SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 119, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: 230 giugno 2024".

1-*ter*. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

24.7

DI GIROLAMO, TREVISI, NAVE

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione del 110 per cento di cui al citato articolo 119 è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

24.11

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

24.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

24.14

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.».

24.15

FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,

n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30 per cento delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.».

24.17

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";

b) al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024"».

24.18

BASSO, FRANCESCHELLI, FINA, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

ORDINE DEL GIORNO

G24.350

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854-A);

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni inerenti misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica (art.24);

in particolare, l'articolo 24 prevede che in riferimento alle persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetti anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

tale disposizione non appare sufficiente, sia in riferimento all'estensione del termine temporale, sia rispetto all'ambito di applicazione;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite VIII e IX sono stati presentati diversi emendamenti sul tema, molti dei quali tesi a migliorare la portata della norma, nessuno dei quali purtroppo approvato;

sarebbe stato auspicabile estendere il termine alla data di scadenza del titolo edilizio o comunque entro il 31 marzo 2024, a titolo esemplificativo; come anche intervenire in riferimento alle imprese, i professionisti, i privati committenti e per i loro fornitori, che, a seguito della mancata monetizzazione dei crediti d'imposta, non abbiano potuto onorare i debiti contratti e siano stati oggetto di protesti, decreti ingiuntivi, azioni legali da parte di banche / fornitori / istituzioni finanziarie o segnalazioni in CRIF per mancati pagamenti, prevedendo la sospensione di tali azioni fino alla data dell'avvenuta cessione e liquidazione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente nel cassetto fiscale del contribuente, nonché disponendo, per tali soggetti, e sino al medesimo termine, la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, ovvero le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti;

come noto, il problema degli incentivi in edilizia e dei cd. "crediti incagliati" ha ormai assunto, da oltre un anno e mezzo, proporzioni di carattere

nazionale e necessita di soluzioni immediate e concrete per evitare il collasso socio-economico del Paese;

è assolutamente urgente, dunque, intervenire con misure mirate ed efficaci in riferimento a tutti gli aspetti del tema, nonché ai soggetti, nei diversi ruoli, interessati,

impegna il Governo:

ad intervenire al più presto al fine di introdurre misure e tutele quanto agli incentivi nell'edilizia e ai cd. "crediti incagliati", al fine di introdurre soluzioni immediate e concrete al fine di evitare il collasso socio-economico del Paese.

EMENDAMENTI

Art. 25

25.1

DI GIROLAMO, TURCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il

6% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

25.2

DI GIROLAMO, TURCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»

25.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b).".».

25.0.2

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la

cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la

data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.

5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente: "1-*sexies*. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)."

Art. 26

26.1

FREGOLENT, ENRICO BORGHI, LOMBARDO, GELMINI

Sopprimere l'articolo.

26.2

TURCO, SABRINA LICHERI, NAVE, BARBARA FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

(Contributo di solidarietà calcolato sul reddito netto incrementale)

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle grandi imprese.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso

al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Per l'anno 2023, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

26.350

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento" e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento".

26.9

MISIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'imposta straordinaria non è comunque dovuta se l'importo della voce 40 lett. b) risultante dallo stato patrimoniale del bilancio relativo dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, eccede quello della medesima voce relativa al bilancio dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 per almeno il 20 per cento».

26.351

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, dopo le parole: « in corso al 1° gennaio 2023» aggiungere le seguenti: « L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva l'importo dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2»

26.12

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali e di credito cooperativo.»

26.358 (già 26.1000/5)

TURCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la sola esclusione dei titoli di Stato.»

26.13

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva le maggiori entrate derivanti dall'incremento del margine di interesse di cui al comma 2».

26.14

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali che svolgono l'attività in ambiti territoriali circoscritti, che abbiano dimensioni operative contenute e specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni.».

26.357 (già 26.1000/9)

TURCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo si applica, altresì, a carico dei soggetti operanti nel settore finanziario ed iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità attuative del presente comma.»

26.355 (già 26.1000/10)

TURCO

Sopprimere il comma 5-bis

26.360

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 5-bis.

26.354

NICITA, MISIANI, BASSO

Sostituire il comma 5-bis, con i seguenti:« 5-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario una tantum sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.

5-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

5-quater. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 5-bis. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

5-quinquies. Il comitato di cui al comma 5-quater:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 5-bis e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predispose i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

5-sexies. Il Fondo di cui al comma *5-bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

5-octies. Il Fondo di cui al comma *5-bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.»

26.352

BASSO, FRANCESCHELLI

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Tale maggiorazione dell'importo non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale. »

26.353

NICITA, MISIANI, BASSO

Al comma 5-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Una quota fino al 50 per cento dell'importo calcolato ai sensi del primo periodo può essere altresì destinata dalle banche, con versamenti volontari, come contribuzione alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Il contributo è versato al Fondo in due annualità di pari importo. Il Fondo è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo. Per la validità delle sedute

è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato vigila sull'affluenza dei contributi dovuti e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo e predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione. Il Fondo provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati: a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro; b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento; c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie. Il Fondo scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.

26.356 (già 26.1000/15)

TURCO

Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di credito cooperativo.»

26.23

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», inserire le seguenti: «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;

b) dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia di mutui prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

2. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui"».

26.28

NICITA, MISIANI, BASSO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al presente articolo, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria di cui al presente articolo, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità

di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.

7-ter. Il Fondo di cui al comma *7-bis* è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

7-quater. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma *7-bis*. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

7-quinquies. Il comitato di cui al comma *7-quater*:

a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma *7-bis* e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;

b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;

c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

7-sexies. Il Fondo di cui al comma *7-bis*, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;

b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;

c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie.

7-septies. Il Fondo di cui al comma *7-bis* scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.».

26.359 (già 26.1000/21)

PATUANELLI, TURCO, NAVE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

7-bis. All'articolo 4-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione".

ORDINI DEL GIORNO

G26.300

MAFFONI, SIGISMONDI, POGLESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),

premesso che:

si ritiene opportuno incentivare l'acquisto della prima casa da parte dei giovani, facilitando tale possibilità;

la legge n. 244 del 2007, all'articolo 475 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e ha anche previsto nei successivi commi la possibilità per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate;

impegna il Governo:

a ricomprendere nel provvedimento in esame quanto previsto dalle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

a prevedere che il Fondo di garanzia per la prima casa non operi in via prioritaria ma esclusivamente per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei

conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui;

a prevedere che le misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile di cui all'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che riguardano il Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", si applichino, prorogandole, fino al 31 dicembre 2024", e che il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, sia prorogato al 31 dicembre 2023, e che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente indicato nel non superiore a 30.000 euro annui.

G26.350

MAGNI, Aurora FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);

premessi che:

l'articolo 26 in una prima versione istitutiva, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, applicando un'aliquota pari al 40 per cento e in ogni caso contenuta entro una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;

le maggiori entrate derivanti dalla disposizione sarebbero affluite in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese;

in seguito alla presentazione di un emendamento governativo la disposizione ha subito rilevanti modifiche che ne hanno radicalmente mutuato la funzione e attenuato gli effetti: in particolare, l'imposta si calcolerà «applicando un'aliquota del 40% sull'ammontare del margine di interessi» dell'esercizio 2023 «che eccede per almeno il 10% il medesimo margine» dell'esercizio 2021;

è stato introdotto inoltre il divieto di traslare gli oneri derivanti dalla tassa sugli extraprofitti «sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione;

il tetto massimo dell'imposta straordinaria sugli extra profitti delle banche sale da 0,1% a 0,26% "dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale", (non più il totale dell'attivo, una precisazione che quindi esclude i titoli di Stato) ma è stata introdotta una alternativa al previsto versamento fiscale: le banche avranno infatti la possibilità di destinare un importo pari a due volte e mezza l'imposta a una riserva non distribuibile. Questa riserva verrà inclusa tra gli elementi del capitale primario di classe 1, contribuendo così a rafforzare il patrimonio delle banche;

considerato che:

ancora una volta l'onda lunga della crisi economica che ha portato ad una eccezionale instabilità del sistema economico statale, in particolar modo a causa delle fluttuazioni del mercato energetico nazionale derivante dall'impennata del costo del gas e dei prodotti energetici, per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali disposte nei confronti della federazione Russa, viene fronteggiata dal Governo con una misura redistributiva tiepida ed inadeguata;

il prelievo degli extraprofitti guadagnati nell'attuale contesto di crisi, dalle grandi aziende di particolari settori, come quello bancario, farmaceutico, energetico, a discapito dei piccoli consumatori, normato attraverso versamenti fiscali e attingendo anche solo in parte al totale delle somme accumulate negli ultimi anni, attraverso meccanismo di equa redistribuzione, contribuirebbe ad alleviare gli effetti della crisi sulla fasce di popolazione più sofferenti e condurrebbe il Paese a positivi effetti di crescita nel medio periodo;

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre misure di prelievo fiscale sugli extraprofitti nei settori bancari, energetici, farmaceutici al fine di una più equa distribuzione delle risorse in funzione di una auspicabile riduzione delle disuguaglianze e della povertà.

EMENDAMENTO

26.0.4

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento delle reti di telecomunicazioni)

1. I soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni di tipo "*rich media*", sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti a contribuire agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica.

2. Le modalità di attuazione della contribuzione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
